



Presidente

Autostrade per l'Italia S.p.A.
Direzione 5° Tronco Roma
[omissis]
Dirigente

Pec [omissis]

Fasc. Anac n.3429/2022

Oggetto: "Autostrada A1 MI - NA dal km 631 + 900 al km 691 + 900 - Intervento di consolidamento e messa in sicurezza del tratto di trincea chiodata", per l'importo di € 336.677,56, CIG 9107820AD2.

S.A.: Autostrade per l'Italia S.P.A.

Nota di definizione ai sensi dell'art. 21 del Regolamento di vigilanza Anac sui contratti pubblici

Come è noto le S.A. sono tenute all'invio della documentazione inerente la somma urgenza (verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento, perizia giustificativa, elenco prezzi unitari, verbale di consegna dei lavori e contratto, ove stipulato) all'Anac ai sensi dell'art. 163, comma 10 del Codice dei Contratti (oggi art. 140, comma 10 del d.lgs. 36/2023) e nel rispetto dell'art. 23 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici dell'Autorità del 4 luglio 2018 e s.m.i., applicabile ratione temporis. L'attività di vigilanza di competenza dell'Anac è finalizzata al controllo del rispetto dei presupposti normativi per il ricorso alla procedura e ad analizzare gli affidamenti di somma urgenza selezionati a campione con periodicità semestrale.

A seguito dei sopra citati controlli a campione è stata analizzata la documentazione inerente l'intervento in somma urgenza "Autostrada A1 MI - NA dal km 631 + 900 al km 691 + 900 intervento di consolidamento e messa in sicurezza del tratto di trincea chiodata" inviata all'Anac con prot. n. 983 del 11.3.2022 e acquisita con prot. Anac n. 18397 del 14.03.2022.

Preliminarmente si riassume in breve il dettato normativo inerente l'istituto della somma urgenza.

Tale istituto è disciplinato dal sopra richiamato art. 163 del D.Lgs. 50/2016 intitolato "Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile" (oggi art. 140 del d.lgs. 36/2023), risultando il necessario presupposto di tale istituto derogatorio, ex co. 1 del sopra citato articolo, il verificarsi di circostanze impreviste e pregiudizievoli che non consentano alcun indugio nel dare avvio ed esecuzione ai lavori resesi necessari al fine di evitare pericoli per la pubblica incolumità. Le disposizioni normative al riguardo prevedono la redazione di un verbale, c.d. di "somma urgenza", in cui devono essere indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo; l'esecuzione dei relativi lavori può quindi essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento, mentre il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario. Il responsabile del procedimento inoltre è tenuto a compilare entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi, trasmettendola, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione della stessa.

Alla luce del disposto normativo sopra brevemente riassunto si è pertanto provveduto ad esaminare la documentazione acquisita relativa alle distinte fattispecie avendo cura di verificare, in concreto: che il c.d.



Presidente

verbale di somma urgenza indicasse i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo; che gli affidamenti intervenuti di messa in sicurezza al fine di evitare i rischi presupposti consistessero effettivamente nell'eliminazione dell'imminente pregiudizio e pericolo, non interessando, invece, l'esecuzione di interventi, per esempio, di mera manutenzione, risultando tali interventi affidabili con le usuali procedure ad evidenza pubblica; che la tempistica dello svolgimento della procedura/esecuzione dei lavori fosse coerente con la dichiarata urgenza connessa all'eliminazione della situazione di pericolo e che la perizia di stima indicasse, nella sostanza, attività congruenti con le circostanze lamentate e finalizzate alla rimozione dello stato di pericolo.

Nel dettaglio dall'analisi documentazione inviata dalla S.A. è emerso quanto segue.

Preliminarmente si evidenzia che, dal verbale di somma urgenza del 27.01.22 emerge che la trincea in oggetto è uno dei siti geotecnici ispezionati con cadenza annuale e che a monte della stessa è presente un sistema di monitoraggio le cui letture vengono effettuate con cadenza semestrale. A seguito del monitoraggio sono state rilevate alcune anomalie e si è dato corso ad attività di manutenzione programmata; durante l'intervento di manutenzione il D.L. ha evidenziato l'inefficienza delle chiodature del rivestimento. A seguito di sopralluogo, confermata tale inefficienza, il D.L. ha messo in sicurezza la porzione stradale interessata e sono stati decisi alcuni saggi a seguito dei quali è stato stabilito di avviare un intervento urgente di messa in sicurezza e di consolidamento del tratto di cui trattasi. Pertanto con verbale di somma urgenza del 27.01.22 i lavori di consolidamento sono stati affidati alla ditta già presente come subappaltatore per la manutenzione su quel tratto stradale disponendo l'immediato avvio dei lavori stessi. Alla data della comunicazione il contratto non risultava ancora stipulato.

Nella documentazione in atti, riferita alla perizia giustificativa, risulta tuttavia richiamata una relazione geologica del settembre 2021 nella quale risultava evidenziato che "...sulla base di sopralluoghi svolti presso il sito in studio, è emerso che la parete in spritz beton presenta segni di ammaloramento nel tratto compreso tra il km 631+930 a km 631+950 circa. Tale ammaloramento si manifesta attraverso rigonfiamenti rilevati nella parte basale accompagnati da splaccaggi di diversa estensione che a luoghi hanno portato alla luce la rete elettrosaldata", che a sua volta fa riferimento a rilievi e sondaggi progressivi. Tali rilevazioni potrebbero far emergere profili di perplessità in merito all'imprevedibilità delle circostanze che si assumono rilevate e segnalate in data 15.01.2022 durante i lavori di manutenzione previsti nella trincea chiodata.

Si rileva inoltre che nella trasmissione del verbale di consegna dei lavori, la stazione appaltante allega il verbale di somma urgenza nell'ambito del quale risulta riportato che "... il Direttore Lavori ai sensi del DM 49/2018 effettuerà la consegna il 31.01.2022", senza documentare l'effettivo inizio dei lavori e la congruità dei tempi concessi, non rilevabili neppure da atti contrattuali che risulterebbero non perfezionati.

Va altresì considerato che, in riferimento al provvedimento di affidamento, la società committente allega lo stesso verbale di somma urgenza, nell'ambito del quale, con riferimento alla stima dei lavori, risulta precisato che "oggi effettuare solo una stima approssimativa delle attività da eseguire, il cui controvalore economico assomma a circa € 335.000,00 (circa 265.000€ per lavori e circa 70.000€ per sicurezza) o quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità", con il superamento del limite di euro di 200.000 euro, avrebbe richiesto una valutazione specifica di quanto "indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità", non specificamente rinvenuta nella relazione geotecnica degli interventi.

In riferimento a tali profili di incertezza che non consentirebbero una compiuta valutazione della congruenza delle tempistiche e dei profili di indispensabilità, si richiama, quanto meno, la Stazione



Presidente

appaltante ad un maggior rigore nella trasmissione della documentazione utile a consentire le verifiche di competenza dell'Autorità.

Alla luce di quanto sopra esposto, come disposto dal Consiglio nell'adunanza del 31 gennaio 2024, si comunica la definizione del presente procedimento ai sensi dell'art. 21 del vigente Regolamento Anac sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici rilevando il contrasto con le disposizioni dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 che disciplina l'istituto della somma urgenza; si invita, per il futuro, la S.A. al puntuale rispetto della normativa come sopra richiamata.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente